

DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014
354/2014/S/EEL

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI
IMPEGNI PRESENTATA DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 luglio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della predetta direttiva;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quarto Conto Energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, recante "Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quinto Conto Energia);
- l'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)" (di seguito: TICA) e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 51/11;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/EFR;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 523/2012/E/EFR recante “Approvazione del programma di alcune verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici, in materia di connessione alla rete elettrica”;
- l’allegato A della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 325/2013/S/EEL (di seguito: deliberazione 325/2013/S/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 325/2013/S/EEL, l’Autorità ha avviato nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel D o società) un procedimento per accertare la violazione degli obblighi posti dall’art. 10 del TICA in capo al gestore di rete per l’erogazione del servizio di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- in particolare, alla società è stato contestato di non avere effettuato le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 10, comma 10bis, del TICA ai fini dell’attivazione della connessione e di avere reso dichiarazioni non veritiere (ai richiedenti la connessione in ordine alla realizzazione della connessione e sul sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità - GAUDI’ in merito all’entrata in esercizio degli impianti di produzione);
- con nota 19 agosto 2013 (prot. Autorità n. 028089), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 4 settembre 2013 (prot. Autorità n. 28885);
- con nota 6 settembre 2013 (prot. Autorità n. 0029090/A), Enel D ha tempestivamente presentato, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16 della deliberazione 243/2012/E/COM, una proposta di impegni relativa alle predette contestazioni;
- con nota 5 febbraio 2014 (prot. Autorità n. 003464/A), Enel D ha presentato, ai sensi dell’art. 16, comma 4, dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, un’integrazione alla proposta di impegni in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal responsabile del procedimento con nota 19 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40461);
- con note 8 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18987) e 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19473), Enel D ha reso chiarimenti e presentato, ai sensi dell’art. 16, comma 4, dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, un’ulteriore integrazione alla proposta di impegni in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni

inviata dal responsabile del procedimento con nota 2 luglio 2014 (prot. Autorità n. 0018473);

- nella riunione del 24 luglio 2014, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella proposta di impegni Enel D ha preliminarmente dichiarato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lett. b), della deliberazione 243/2012/E/COM, la condotta contestata con la deliberazione 325/2013/S/EEL è cessata, come peraltro già risulta dalle presentazioni al gestore di rete delle dichiarazioni di cessazione delle immissioni di energia nella rete e di smantellamento degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese per le quali risultavano anomalie in sede di verifiche ispettive effettuate in base alla deliberazione 523/2012/E/efr (Legatoria Graphic Service S.r.l. in data 6 novembre 2012 e PV Lagnasco 1 S.r.l. in data 21 febbraio 2013);
- non paiono sussistere le altre cause di inammissibilità di cui all'art. 17, comma 2, della deliberazione 243/2012/E/COM;
- la proposta presentata da Enel D reca i seguenti 5 (cinque) impegni:
 1. nuova procedura di attivazione della connessione e predisposizione ed invio di un nuovo *standard* del relativo verbale (impegno n. 1);
 2. controllo di regolarità formale del predetto verbale e segnalazione di eventuali irregolarità procedurali alle funzioni di *audit* della società (impegno n. 2);
 3. monitoraggio e controllo, mediante sistema di telerilevamento e analisi dei dati delle immissioni, di alcuni impianti fotovoltaici connessi in media tensione (impegno n. 3);
 4. piano formativo *ad hoc* per il personale dipendente impegnato nelle attività di verifica di cui all'art. 10, comma 10bis, del TICA (impegno n. 4);
 5. invio alle pubbliche amministrazioni competenti di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute dai produttori ai sensi dell'art. 10, comma 6, del TICA (impegno n. 5);
- detti impegni appaiono, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, essendo volti a garantire l'efficiente svolgimento del servizio di connessione da parte del gestore di rete nonché l'efficacia dei controlli su tutti gli impianti di produzione di energia elettrica.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni, presentata da Enel D come risultante dalla nota 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19473)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni, presentata da Enel Distribuzione S.p.A., come risultante dalla nota 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19473) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 325/2013/S/EEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata ed evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa le osservazioni potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax, all'attenzione del responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano – Fax +39.02.65565302. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura: “*Proposta di impegni di Enel Distribuzione S.p.A. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 25 luglio 2013, 325/2013/S/EEL. Osservazioni ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM*”;
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
5. di avvisare che entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Enel Distribuzione S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Distribuzione S.p.A., via Ombrone, n. 2, 00198 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni